



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto
Gaeta

ORDINANZA N.35/04 in data 04 GIU. 2004

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gaeta;

VISTE: le particolari condizioni idrografiche e morfologiche della rada di Gaeta, al cui interno sono presenti banchine ed accosti particolarmente esposti all'azione dei venti e del moto ondoso indotto dal passaggio di unità in transito all'interno della rada;

CONSIDERATA: l'esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la corretta e sicura fruibilità del Porto e delle sue aree limitrofe nonché la pubblica incolumità, anche alla luce di recenti incidenti occorsi ad imbarcazioni da diporto ormeggiate nella rada di Gaeta dovuti all'eccessiva velocità tenuta da alcune imbarcazioni in entrata ed uscita dalla rada;

VISTA: la propria Ordinanza n. 06/98 in data 26.02.1998, con la quale viene approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel Porto di Gaeta";

VISTA: la Legge 27.12.1977 n. 1085 relativa alla "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento Internazionale" del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmati a Londra il 20.10.1972;

VISTI: gli artt. 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

ARTICOLO 1) – Allo scopo di evitare e di prevenire eventuali danni a persone e/o cose, e fatte salve le disposizioni di legge impartite in materia dal Codice della Navigazione e dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, è fatto obbligo a tutte le unità a motore che navigano nella zona di mare ricompresa all'interno della congiungente Punta Stendardo/Villa Accetta di mantenere la velocità di manovra, tale da non generare un pericoloso moto ondoso di disturbo ad altre unità in transito ed a quelle ormeggiate presso le banchine o i punti d'ormeggio situati all'interno della rada di Gaeta, e comunque **mai superiore a 6 (sei) nodi**.

ARTICOLO 2) – I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguibili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma dell'art. 650 del Codice Penale e degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili anche civilmente dei danni arrecati a cose e/o persone per l'inosservanza del presente atto ordinatorio.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza, che sarà affissa all'Albo di questa Capitaneria di Porto e del Comune di Gaeta

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro RUBERTO